

Reddito e Pensione di Cittadinanza: INPS illustra le novità

La conversione in legge del D.L. n. 4/2019 ha modificato alcuni requisiti di accesso alle nuove prestazioni socio-assistenziali

Con la [circolare n. 100/2019](#) INPS illustra con notevole ritardo le modifiche, introdotte in sede di conversione in legge del D.L. n. 4/2019, inerenti le condizioni ed i requisiti per il diritto a Reddito e Pensione di Cittadinanza.

PRESENZA DI DISABILI GRAVI NEL NUCLEO: Per questi nuclei è disposto, in presenza di almeno quattro componenti, l'incremento dell'importo massimo di RdC erogabile da € 1.050 a € 1.100 mensili e l'aumento del limite di **patrimonio mobiliare disponibile portato a € 5.000 ed a € 7.500 rispettivamente per ogni componente in condizione di disabilità media o grave.**

Sarà inoltre possibile richiedere la PdC anche a quei nuclei familiari in cui vi siano componenti con meno di **67 anni in stato di grave disabilità o in condizione di non autosufficienza.**

PAGAMENTO DELLA PdC: E' prevista la possibilità di pagamento della PdC con gli stessi canali delle pensioni in alternativa alla carta RdC. Tale novità non sarà immediata, è subordinata ad un apposito decreto del MLPS, di concerto con il MEF, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione 26/2019.

STATO DI DISOCCUPAZIONE: Modificati i requisiti di accertamento dello stato di disoccupazione. Adottati i criteri già in vigore per la generalità dei lavoratori: si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo **non superi la soglia di esenzione fiscale** rispettivamente € 8.000 per i lavoratori dipendenti, € 4.800 per gli autonomi.

E' stata inoltre abrogata la norma che impediva l'accesso al RdC per i nuclei con la presenza di componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la richiesta. Ora infatti tale esclusione si opera per il solo componente del nucleo e questo comporta la riduzione di 0,4 punti del

In questo numero:

Reddito e Pensione di Cittadinanza: INPS illustra le novità,

INPS: Scambio dei dati fra enti previdenziali europei con il sistema EESSI,

Comune di Milano: attivo il servizio "Welfare pensione",

INAIL: In 13 schede riepilogate le cause degli infortuni mortali e gravi sul lavoro,

INPS: chiarimenti sull'accredito figurativa per i periodi di aspettativa politico-sindacale,

INPS: Trattamento di sostegno al reddito - lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate,

INPS: Reddito e Pensione di Cittadinanza - domande di rinuncia

Immigrazione:

Le sezioni di NI sull'immigrazione è momentaneamente sospesa.

Chiarimenti INPS in merito alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza, in relazione alle modifiche introdotte dalla Legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019.

parametro della scala di equivalenza.

NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI EXTRACOMUNITARI: Per ottenere il RdC i **cittadini extracomunitari** dovranno presentare la certificazione del reddito e della composizione del nucleo familiare dal Paese di origine, tradotta e legalizzata dal consolato. La stessa non sarà necessaria in tre casi:

- a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea aventi lo status di **rifugiato politico**;
- b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea **nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.**

Considerato che per individuare gli Stati esonerati dalla disposizione sarà necessaria l'emanazione di apposito Decreto, INPS ha provveduto a **sospendere l'istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.**

BENI IMMOBILI: Ai fini del perfezionamento della **soglia di € 30.000**, di beni immobili disponibili, da non superare per ottenere le prestazioni, **concorrono anche quelli eventualmente posseduti all'estero**

SEPARATI E DIVORZIATI: Nei casi di separazione o divorzio attuati appositamente per costituire due nuclei familiari distinti e, quindi, aggirare i requisiti reddituali e rientrare così tra i beneficiari di RdC o di PdC, occorrerà acquisire due diverse residenze. Nella legge di conversione è stato precisato che, se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza dovrà essere certificato da apposito verbale della polizia locale. In caso di figli minori, inoltre, si considererà ai fini del calcolo dell'ISEE anche la situazione patrimoniale e reddituale del genitore non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l'altro genitore (Isee Minorenni).

RICHIEDENTI CONDANNATI: Escluso dal RdC e dalla PdC il richiedente che sia sottoposto a **misura cautelare personale**, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale. Prevista inoltre l'esclusione dal nucleo di tali soggetti, ai fini della individuazione della scala di equivalenza.

CALCOLO DEL REDDITO: Nella circolare INPS precisa i criteri da utilizzare per il calcolo del reddito familiare. Si chiarisce che il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) rilevabile dall'attestazione ISEE.

Il calcolo del reddito familiare **è la somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell'ISR** (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d'imposta, redditi

esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), **senza poter detrarre gli elementi che invece vengono detratti nell'ambito dell'ISEE.** Si conferma infine che i beneficiari in abitazione in locazione ovvero hanno il mutuo possono godere anche solo della componente ad integrazione dell'affitto ovvero del mutuo ancorché, per ragioni di reddito, non abbiano diritto all'erogazione della componente di integrazione del reddito familiare.

INPS: Scambio dei dati fra enti previdenziali europei con il sistema EESSI

L'INPS in data 2 luglio 2019 ha pubblicato sul proprio sito internet un [comunicato stampa](#) con il quale informa che dal 3 luglio 2019, come previsto dalla normativa comunitaria sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, **diventerà operativo il sistema EESSI** (Electronic Exchange of Social Security Information), che prevede l'avvio dello **scambio telematico di dati fra circa 15.000 enti previdenziali europei.**

L'INPS ha partecipato fin dall'inizio alla realizzazione di questo progetto internazionale con **l'obiettivo di scambiare le informazioni con gli enti degli altri Paesi europei interessati** in modo telematico, attraverso documenti elettronici che sostituiranno progressivamente gli attuali formulari cartacei.

Il comunicato definisce rivoluzionario questo progetto, i cui vantaggi per i cittadini europei saranno costituiti dalla *“maggiore rapidità nella gestione delle domande e nel pagamento delle prestazioni pensionistiche a sostegno del reddito, sanitarie e per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che nella gestione delle pratiche in materia di legislazione applicabile, distacchi e recuperi di contributi e prestazioni indebite. Il nuovo Sistema assicura un elevato livello di protezione dei dati, in linea con gli standard più elevati di sicurezza informatica. Garantisce, inoltre, un flusso standardizzato delle informazioni, maggiore facilità nella comunicazione grazie alla digitalizzazione degli scambi e una migliore qualità e completezza dei dati scambiati, anche al fine di ridurre il rischio di frodi ed errori”.*

Naturalmente ci auguriamo anche noi che tali obiettivi vengano realizzati, tuttavia è presto per esprimere un giudizio e per fornire alle nostre strutture indicazioni sulle novità procedurali e organizzative che l'entrata in vigore del sistema potrà produrre.

Comune di Milano: attivo il servizio "Welfare pensione"

Milano dimostra di esser una città all'avanguardia anche sotto il profilo della tutela socio-previdenziale. E' stato istituito ed è operativo un **fondo di garanzia** che affiancherà ed aiuterà i **disoccupati della** segue pg.3

Città Metropolitana di Milano intenzionati a raggiungere il requisito pensionistico tramite versamento di contributi volontari per un massimo di 24 mesi. Il fondo è attivato dalla Fondazione Welfare Ambrosiano insieme ai soci fondatori Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, CGIL Milano, CISL Milano e UIL Milano Lombardia.

Le richieste di finanziamento possono essere presentate tramite il portale della Fondazione già dallo scorso lunedì 24 giugno attraverso i patronati INCA CGIL, INAS CISL e ITAL UIL, che verificheranno e valideranno i requisiti di accesso.

Per quanto riguarda l'INCA, la convenzione è stata sottoscritta dall'INCA di Milano e pertanto, sentito il direttore di questa struttura, se si presentassero agli sportelli INCA utenti che volessero inviare tali istanze, questi dovranno essere indirizzati alle sedi INCA di Milano.

INAIL: in 13 schede riepilogate le cause degli infortuni mortali e gravi sul lavoro

Il tema drammatico delle "morti bianche" è purtroppo sempre all'ordine del giorno nelle cronache locali. Il **sistema di sorveglianza nazionale "Infor.MO"** nato nel 2002 come progetto di ricerca e attualmente adottato nel Piano Nazionale di Prevenzione (2014-2018) delle Regioni, è finalizzato a **studiare le cause degli infortuni gravi sul lavoro tramite un'analisi della dinamica infortunistica.**

INAIL ha pubblicato sul proprio sito le schede informative che analizzano le principali modalità di accadimento degli infortuni mortali riportando, per la tematica analizzata, le principali caratteristiche, l'analisi puntuale delle dinamiche infortunistiche e, a partire dai fattori di rischio evidenziati, alcune delle possibili misure preventive da adottare per ridurre il rischio di infortuni. Ecco l'elenco delle casistiche studiate:

Scheda 1	Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause
Scheda 2	Le cadute dall'alto dei lavoratori
Scheda 3	Cadute dall'alto dei gravi
Scheda 4	Il ribaltamento dei mezzi
Scheda 5	Il contatto elettrico diretto
Scheda 6	Il rischio chimico
Scheda 7	La formazione a distanza su INFOR.MO
Scheda 8	Investimento dei lavoratori in ambiente di lavoro
Scheda 9	Avviamento intempestivo di mezzi fissi e su ruote
Scheda 10	Lavoratori immigrati
Scheda 11	Gli ambienti confinati
Scheda 12	Gli infortuni mortali in agricoltura
Scheda 13	Problematiche di sicurezza e dinamiche infortunistiche in ambito portuale

INAIL: Relazione annuale 2018 meno infortuni, ma aumento dei casi mortali

Presentata, il 26 giugno 2019 a Roma, la Relazione annuale INAIL con i dati relativi all'andamento degli **infortuni sul lavoro e delle malattie professionali** nel 2018. Il documento contiene anche i dati sul **bilancio dell'Istituto** e sui **risultati** più rilevanti conseguiti **sul fronte della ricerca e delle politiche in materia di prevenzione.**

Rappresenta quindi un documento di riferimento per tutti gli operatori attivi nell'area della tutela e della prevenzione dei luoghi di lavoro.

INFORTUNI: Nel 2018 l'Inail ha registrato poco più di

645mila denunce di infortunio. La lieve diminuzione rispetto al 2017 (-0,3%) sarebbe più accentuata se non si considerassero, per omogeneità, le "comunicazioni obbligatorie". Dall'ottobre 2017, infatti, tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, devono comunicare all'Istituto tutti gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di 409mila (-4,3% rispetto al 2017), di cui circa il 19% occorsi "fuori dell'azienda", cioè "con mezzo di trasporto" o "in itinere". Delle 1.218 denunce di infortunio mortale, in crescita del 6,1% rispetto al 2017, i casi accertati **"sul lavoro" sono invece 704, il 4,5% in più rispetto all'anno precedente**, di cui 421, pari a circa il 60% del totale, avvenuti "fuori dell'azienda" (35 casi sono ancora in istruttoria). Come emerge dagli ultimi dati pubblicati nella sezione "Open data" del sito Inail, nei primi cinque mesi del 2019 i casi mortali denunciati sono stati 391, due in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Sostanzialmente stabile il numero delle denunce di infortunio sul lavoro nel complesso, che tra gennaio e maggio sono state 269.431, in crescita dello 0,04% rispetto alle 269.332 presentate all'Istituto nei primi cinque mesi dell'anno scorso.

MALATTIE PROFESSIONALI: Le malattie denunciate nel 2018 sono state circa 59.500, il 2,6% in più rispetto all'anno precedente. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 37%, mentre il 3% è ancora "in istruttoria". Le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 43mila, di cui quasi il 40% per causa professionale riconosciuta. I lavoratori con malattia asbesto-correlata sono stati poco meno di 1.400, mentre quelli deceduti nel 2018 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.177 (-16,4% rispetto al 2017), di cui 257 per silicosi/asbestosi (il 74% con età al decesso maggiore di 79 anni).

INPS: chiarimenti sull'accredito figurativa per i periodi di aspettativa politico-sindacale

INPS con msg. n. 2653 del 11-07-2019 fornisce chiarimenti operativi alle proprie strutture in ordine ai criteri da osservare per l'accredito della contribuzione figurativa derivante da periodi di aspettativa non retribuita politico-sindacale, un argomento che interessa da vicino le nostre strutture confederali.

La domanda: L'Istituto ricorda che la domanda di accredito figurativo va presentata in via telematica, a **pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno successivo** a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si è protratta l'aspettativa.

Il rispetto di questo termine è fondamentale: permette infatti di integrare successivamente la domanda, nel caso in cui, al momento dell'invio, non tutta la documentazione prescritta fosse disponibile.

La contribuzione figurativa viene accreditata **nella gestione pensionistica preso la quale il contribuente era iscritto al momento della sospensione dell'attività lavorativa.**

INPS precisa che nel caso di aspettativa che perdura nel tempo, ove il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti, perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore che chiede l'accredito figurativo, per **dimostrare il perdurare dell'aspettativa nei casi in cui sia stata concessa**

Segue pg. 4

o prorogata a tempo indeterminato, dovrà produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il perdurare della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine. In sostanza le **dichiarazioni ora per allora del datore di lavoro** potranno essere utilizzate solo per **dimostrare il perdurare dell'aspettativa nei casi in cui questa sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato** e non assumono valore per attestare l'originario provvedimento di collocazione in aspettativa.

In deroga a quanto sopra, nel caso in cui la documentazione originaria fosse irreperibile, il datore di lavoro dovrà produrre, unitamente ad una propria dichiarazione di responsabilità attestante l'irreperibilità del documento originario e alle relative motivazioni, atti idonei a provare l'avvenuto collocamento in aspettativa del dipendente.

Il periodo di prova: Nel messaggio l'INPS tratta il delicato aspetto relativo all'obbligo **dell'assolvimento del periodo di prova prima di poter fruire del collocamento in aspettativa**. La norma, già recepita con la [circ. n. 225/96](#) considera validi i provvedimenti di collocamento in aspettativa a partire dal 1996, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, *"dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi di lavoro effettivo"*. In deroga a questa norma, INPS considera possibile **l'esenzione dallo svolgimento del periodo di prova** solo se previsto da disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali emanate per la regolamentazione di trasferimenti di personale in occasione di particolari fattispecie (trasferimenti di aziende, fusioni di imprese e simili). Si fa riferimento, pertanto, alle sole ipotesi di rapporti di lavoro trasferiti da un datore di lavoro ad un altro (novazione soggettiva di parte datoriale).

Aspetti Procedurali: richiamando la [circ. n. 153/2017](#), INPS illustra nel dettaglio gli adempimenti da osservare relativamente alla **compilazione della modulistica**, con particolare riferimento al mod. AP 123 che riporta le retribuzioni teoriche del lavoratore, soggette a verifica da parte dell'Ispezzione territoriale del Lavoro. Informa altresì che nel flusso Uniemens, verrà introdotta **l'obbligatorietà per il datore di lavoro**, nel caso di lavoratore in aspettativa per motivi politici o sindacali, **di indicazione della retribuzione teorica**.

Contribuzione aggiuntiva Fondi Speciali: In ultima analisi, INPS affronta la tematica del corretto accredito della contribuzione aggiuntiva dei lavoratori dipendenti iscritti ai Fondi Speciali ed illustra nello specifico le caratteristiche del flusso E-Mens, offrendo indicazioni per la **corretta compilazione** degli stessi per gli iscritti ai Fondi Speciali.

Nella parte terminale del messaggio, INPS offre dei riferimenti da utilizzare nei casi di nel caso di **struttura**

sindacale non più esistente.

INPS: Trattamento di sostegno al reddito - lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate

L'INPS ha emanato il [msg. n. 2679/2019](#), con il quale offre indicazioni operative e contabili alle proprie strutture in merito all'erogazione e alla gestione del **trattamento di sostegno al reddito** in costanza di rapporto di lavoro, con specifico riferimento ai lavoratori sospesi o impiegati ad orario ridotto, **dipendenti da imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria** per cui è stato approvato il **programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività** previsto dall'articolo 41 del D.Lgs n. 159/2011, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", e fino alla loro assegnazione o destinazione.

INPS: Reddito e Pensione di Cittadinanza - domande di rinuncia

Con il [msg. n. 2662/2019](#) l'INPS fornisce indicazioni in ordine alla modalità di gestione delle istanze di rinuncia al Reddito di Cittadinanza ed alla Pensione di Cittadinanza (di seguito Rdc/Pdc).

In premessa si evidenzia che la norma istitutiva di dette prestazioni non disciplina la possibilità e le modalità di rinuncia alle stesse.

INPS, dopo aver acquisito il parere del Ministero, ha disposto quanto segue: *"La rinuncia al beneficio si configura come unanime manifestazione di volontà del nucleo beneficiario. Atteso che il richiedente la prestazione è anche il titolare della carta Rdc/Pdc, la rinuncia potrà essere effettuata dal richiedente titolare della carta, il quale dovrà dichiarare che l'istanza di rinuncia viene presentata in nome e per conto del nucleo familiare, a prescindere dalla fase di attuazione del beneficio in essere e dalla composizione del nucleo stesso"*.

Al messaggio è allegato il [modulo SR183](#) da utilizzare e presentare all'INPS per la rinuncia al beneficio.

L'Istituto precisa che la rinuncia comporta la disattivazione della Carta Rdc/Pdc, con decorrenza dal momento della rinuncia stessa. Pertanto, eventuali importi residui ancora presenti nella carta non saranno più utilizzabili.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)